



FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA
DIRIGENTI AZIENDE FIAT – FONDO
PENSIONE

Iscrizione all'Albo Fondi Pensione – I Sez.
Speciale
Fondi Pensione Preesistenti n. 1146 del
13/7/1999

Torino, 1° luglio 2026

Prime informazioni sulle nuove rendite a erogazione frazionata del montante accumulato presso il Fondo

Ferma restando la possibilità di ottenere le prestazioni di previdenza complementare già in atto, come la tradizionale rendita vitalizia immediata (liquidata sulla base dei previsti coefficienti di trasformazione del montante accumulato presso il Fondo, per la parte non opzionata in forma di capitale), la legge di Bilancio per il 2026 introduce, in luogo della richiamata rendita vitalizia, tre diverse forme di erogazione delle prestazioni pensionistiche “derivanti dalla previdenza complementare” e riguardanti sempre la parte del montante accumulato e non opzionato in forma di capitale, nel rispetto del limite di norma pari al 50%, salvo casi particolari.

Per l'erogazione delle nuove rendite, è previsto un **periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2026**; durante questa fase temporale è già possibile presentare richieste riferite anche alle nuove prestazioni pensionistiche.

La prima forma, denominata **rendita a durata definita** (richiedibile già a partire dal 1° luglio 2026) consiste nell'erogazione della prestazione pensionistica per un numero di anni pari alla vita attesa residua del richiedente, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui; in altri termini, questo schema comporta che la rata “pensionistica” di ogni anno, nei casi in questione, venga determinata dividendo il montante accumulato alla data dell'erogazione di ciascuna rata annuale per il numero di anni interi restanti tra l'età anagrafica del richiedente e la speranza di vita, identificata sempre in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione; resta comunque fermo che la rata annuale così determinata potrà essere ulteriormente suddivisa ed erogata tenendo conto dei criteri di frazionamento indicati, quale riferimento generale, dalla

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), secondo cui la rata non può essere inferiore al mese e superiore all'anno; per questi aspetti, occorrerà comunque tenere conto di quanto in materia di rateazione potrà deliberare il nostro Fondo, nel rispetto naturalmente dei richiamati criteri di riferimento generali indicati dalla COVIP. Questa forma di erogazione della prestazione pensionistica complementare consente, tra l'altro, di tenere conto dei rendimenti generati dal montante residuo dopo il riconoscimento delle varie rate; infatti, sempre secondo la legge di Bilancio per il 2026, il trattamento pensionistico di previdenza in questione viene erogato direttamente dalla forma pensionistica complementare interessata e il relativo montante è mantenuto in gestione fino al completamento della fase di erogazione e ciò incide, naturalmente, sul valore della rata in liquidazione.

Sulla rendita a durata definita viene applicato il **regime fiscale** previsto con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale; pertanto, tali prestazioni, riferibili al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a tassazione; sulla parte imponibile così determinata va applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

La seconda forma di erogazione della prestazione pensionistica, introdotta dalla legge di Bilancio per il 2026 in luogo della tradizionale rendita vitalizia immediata, è strettamente connessa alla rendita a durata definita sopra descritta e si traduce semplicemente in una specifica modalità di riscossione della stessa rendita, attraverso **prelievi liberamente determinabili** tempo per tempo richiesti nei limiti della somma delle rate maturate e non riscosse della prestazione pensionistica in questione. L'importo massimo prelevabile in ogni momento è pari alla differenza tra le rate di rendita a durata definita maturate e l'ammontare dei prelievi già effettuati. Anche per questa modalità di erogazione della prestazione pensionistica di previdenza complementare occorre tenere conto dei criteri di rateazione indicati dalla COVIP per la stessa rendita a durata definita, oltre che del possibile importo minimo richiedibile a questo titolo, che potrà essere fissato dal nostro Fondo. Pure per questa seconda forma di erogazione, il montante residuo non prelevato è mantenuto in gestione presso il Fondo fino al completamento della fase di erogazione e ciò incide, naturalmente, sul valore della rata in liquidazione.

Anche sui prelievi liberamente determinabili viene applicato il **regime fiscale** previsto con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale; pertanto, anche tali prestazioni, riferibili

al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a tassazione; sulla parte imponibile così determinata va applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

La terza forma di prestazione alternativa alla tradizionale rendita vitalizia immediata potrà essere richiesta dal 31 ottobre 2026 e si traduce in un'**erogazione frazionata del montante accumulato**, sempre per la parte non già opzionata in forma di capitale, per un periodo non inferiore a cinque anni, sulla base di criteri di rateazione indicati quale riferimento generale dalla COVIP, in base ai quali, la rata non potrà essere inferiore al mese e superiore all'anno; anche qui, occorrerà comunque tenere conto di quanto, in materia di rateazione, potrà deliberare il nostro Fondo nel rispetto naturalmente dei richiamati criteri di riferimento generali indicati dalla COVIP. Anche per questa tipologia di erogazione, il relativo montante è mantenuto in gestione fino al completamento della fase di erogazione e ciò incide, naturalmente, sul valore della rata in liquidazione.

Pure su questa erogazione frazionata del montante accumulato con l'indicato limite minimo quinquennale di frazionamento viene applicato il **regime fiscale** previsto con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale; pertanto, tale prestazione, riferibile al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007, è imponibile per il suo ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a tassazione; sulla parte imponibile così determinata va però applicato un differente, più elevato livello di aliquote rispetto a quello applicabile per le altre due nuove, descritte forme di prestazione pensionistica e viene in considerazione una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20%, ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali.

Per tutte le nuove tipologie di prestazione pensionistica complementare è previsto che, una volta iniziata la fase di erogazione, non sia più possibile versare ulteriore contribuzione al Fondo, né esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo (richiedere trasferimenti e anticipazioni o attivare la rendita integrativa temporanea anticipata – R.I.T.A.).

Queste nuove forme di erogazione frazionata del montante, essendo, come detto, alternative alla tradizionale rendita vitalizia immediata, non sono tra loro combinabili e, una volta che ne sia

iniziata la liquidazione, non possono essere revocate, salvo che il beneficiario opti per convertire il montante residuo in una tradizionale rendita vitalizia immediata.

Come segnalato, il montante residuo, durante la fase di erogazione, viene mantenuto in gestione presso il Fondo, nell'unico comparto di investimento gestito con convenzione assicurativa con garanzia di conservazione del capitale e rendimenti garantiti per il montante accumulato durante determinati periodi. Pertanto, per questi importi, possono continuare a venire in considerazione gli schemi di gestione finanziaria tipici del Fondo, con le conseguenze connesse ai relativi risultati.

Sempre con riferimento a tutte e tre le nuove forme di erogazione della prestazione pensionistica complementare introdotte dalla legge di Bilancio per il 2026, viene previsto che, in caso di morte del beneficiario, il montante residuo non ancora erogato venga riscattato dai soggetti dallo stesso beneficiario indicati al momento dell'esercizio dell'opzione; perché la domanda di prestazione venga ritenuta completa è quindi necessario che siano indicati i nomi di coloro che possono riscattare il montante residuo in caso di morte dello stesso beneficiario, questa scelta può essere in seguito modificata.

Essendo tutte queste nuove rendite a durata determinata, è possibile che il periodo della vita del beneficiario sia superiore all'arco temporale di erogazione delle stesse, con conseguente, anticipato esaurimento del capitale disponibile e connessa concentrazione di queste nuove prestazioni pensionistiche a erogazione frazionata del montante nella fase iniziale, a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

Tenendo conto delle descritte, nuove prestazioni pensionistiche complementari a erogazione frazionata del montante, gli aderenti al nostro Fondo, al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione "pubblica" stabiliti nel regime previdenziale obbligatorio e del periodo minimo di permanenza nel Fondo (di norma quinquennale) possono accedere ai seguenti tipi di prestazione, che riepiloghiamo in forte sintesi (peraltro, l'accesso alle nuove, descritte tipologie di prestazione introdotte dalla legge di Bilancio per il 2026 deve naturalmente avvenire nel rispetto dei relativi tempi di entrata in vigore prima richiamati).

- Erogazione in forma di capitale fino al limite massimo previsto (di norma pari al 50% del montante accumulato).
- Tradizionale rendita vitalizia immediata, calcolata applicando al montante i coefficienti di trasformazione del capitale in rendita crescenti al crescere dell'età dell'aderente.

- Nuova rendita a durata definita con erogazione frazionata del montante secondo lo schema sopra riportato.
- Nuovi prelievi liberamente determinabili nei limiti della somma delle rate maturate e non rimosse della nuova rendita a durata definita.
- Nuova erogazione frazionata del montante accumulato con frazionamento per un periodo non inferiore a cinque anni.
- Erogazione in forma di capitale pari all'intero importo del montante accumulato, nel caso in cui la tradizionale rendita vitalizia immediata derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale (assegno sociale che, per l'anno 2026, è pari a 7.101,12 euro annui lordi).
- Erogazione in forma di capitale pari all'intero importo del montante accumulato per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite al 15 novembre 1992. Per questa ipotesi, è prevista l'applicazione di uno specifico regime fiscale individuato dall'art. 23 comma 7 lettera c) del d.lgs. 252/2005.